



STATUTO IUOE

COSTITUZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DEGLI ENOLOGI E DEGLI ENOTECNICI

Art. 1 - L'Unione Internazionale degli Enologi e degli Enotecnici (Fédération des Unions Nationales des Œnologues) è costituita a tempo indeterminato.

Il suo acronimo è UIOE

È soggetta alla legge francese sulle associazioni del 1° luglio 1901. È conforme alle normative dei Paesi membri.

Art. 2 - Le Unioni Nazionali sono composte da persone in possesso del titolo di enologo riconosciuto da una legge nazionale e/o rispondenti alle definizioni date al titolo e alle funzioni dell'enologo dall'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino. (Risoluzione OIV ECO 492-2013) e da enotecnici con livello ISCED UNESCO 2 o superiore.

Art. 3 - Gli scopi dell'Unione Internazionale degli Enologi e degli Enotecnici sono :

- a) Rappresentare i sindacati nazionali a tutti i livelli internazionali;
- b) Assicurare la difesa professionale dei propri membri a tutti i livelli, sia a livello internazionale che nazionale, se l'associazione membro lo richiede.
- c) Opporsi all'uso improprio del titolo di "enologo", come definito dall'OIV;
- d) Mantenere la coesione, la solidarietà e le relazioni fraterne tra i sindacati nazionali membri;
- e) Agire e partecipare a qualsiasi azione volta a ottenere dai governi l'unificazione delle pratiche enologiche legali, dei metodi ufficiali di analisi fisica, chimica, microbiologica e sensoriale e dell'interpretazione dei risultati;
- f) Agire e partecipare a qualsiasi azione volta ad armonizzare in tutti i Paesi il livello di conoscenza richiesto per ottenere il diritto di esercitare le varie professioni nel campo dell'enologia.
- g) Agire e partecipare a qualsiasi azione volta a riservare agli enologi e agli enotecnici di tutti i Paesi la responsabilità di prescrivere e controllare determinate pratiche enologiche; rappresentare e difendere a livello internazionale i legittimi interessi dei suoi membri, stabilendo e mantenendo in ogni caso le necessarie relazioni con gli organismi competenti.



- h) Sottoporre ai propri membri o a qualsiasi organizzazione o ente con un potenziale impatto tutte le posizioni, le esigenze e le proposte di interesse relative alla viticoltura o alla vegetazione, all'enologia, all'enoturismo, alla cultura e al patrimonio in relazione agli enologi o agli enotecnici.
- i) -Promuovere la cooperazione tra i membri attraverso: la collaborazione amministrativa, lo scambio di informazioni specifiche, lo scambio e la fornitura di assistenza o consulenza di esperti, in particolare nella creazione di progetti comuni e altri studi congiunti.
- j) - Promuovere e contribuire alla conoscenza e al riconoscimento del patrimonio enologico internazionale e degli elementi storici, culturali, umani, sociali e ambientali ad esso associati;
- k) -concedere il proprio patrocinio a eventi e concorsi pubblici o privati il cui scopo rientra nelle sue competenze;

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4.1- L'adesione all'Unione Internazionale degli Enologi e degli Enotecnici è aperta alle Unioni Nazionali o alle Unioni legalmente costituite in ogni Paese. Può aderire una sola Unione per Paese: essa deve essere composta dal maggior numero di enologi e/o enotecnici e, se del caso, di quel Paese ed essere la più rappresentativa.

Art. 4.2 - Le Unioni nazionali che soddisfano le condizioni di cui all'art. 2 possono chiedere di aderire all'Unione Internazionale degli Enologi. L'Assemblea Generale decide in merito all'ammissibilità. Le Associazioni nazionali sono ammesse per un periodo di tre anni come membri osservatori. Al termine di questo periodo, l'Assemblea Generale decide sull'ammissione definitiva.

SEDE

Art. 5 - La sede legale dell'Unione Internazionale degli Enologi e degli Enotecnici è presso la sede dell'Unione Francese degli Enologi, a Parigi (75013) – 21/23 rue Croulebarbe.

AMMINISTRAZIONE DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DEGLI ENOLOGI E DEGLI ENOTECNICI



Art. 6.1 - L'amministrazione dell'UIOE, in termini di deliberazione, decisione ed esecuzione, è assicurata dall'Assemblea Generale composta da delegati di ogni sindacato membro, in numero variabile a seconda dell'importanza numerica dei sindacati nazionali e stabilito dal regolamento interno. I delegati devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) Ogni associazione nomina i propri delegati presso l'UIOE;
- b) Il delegato deve esercitare la propria professione e risiedere nel Paese che rappresenta da almeno 3 anni;

Art 6.2

- a) L'Assemblea generale dell'Union Internationale des Œnologues elegge tra i delegati 3 Copresidenti di nazionalità diversa, 3 Vicepresidenti, un Segretario generale, un Tesoriere e 2 revisori dei conti .
- b) L'Assemblea generale può decidere di istituire comitati specifici per lo svolgimento di compiti particolari. I Copresidenti, che sono membri d'ufficio di questi comitati, ne nominano i responsabili tra i delegati.
- c) I Copresidenti, i Vicepresidenti, il Segretario generale e il Tesoriere costituiscono il Comitato esecutivo (COMEX), che ha il compito di occuparsi di tutte le questioni generali e di preparare i documenti e le risoluzioni da sottoporre all'Assemblea generale.
- d) Il Comitato esecutivo è composto esclusivamente da enologi.

Art 7 - I Copresidenti, i Vicepresidenti, il Segretario Generale, il Tesoriere e i 2 Revisori dei Conti sono eletti per 3 anni. Possono essere rieletti una sola volta consecutivamente. Il loro mandato è legato all'appartenenza a un'Unione nazionale, ma non al mandato che possono ricoprire al suo interno.

Art. 8 - I Copresidenti sono responsabili della corretta applicazione dello Statuto e del Regolamento interno. I Copresidenti rappresentano l'Unione Internazionale degli Enologi e degli Enotecnici in ogni circostanza. Approvano l'ordine del giorno delle riunioni e presiedono le riunioni e i congressi. Insieme al Tesoriere, controllano il movimento dei fondi. Insieme al Segretario generale, firmano i verbali delle riunioni. Assicurano l'esecuzione delle decisioni del sito .



Art. 9 - Il Segretario Generale prepara l'ordine del giorno delle riunioni, conta la corrispondenza, redige il verbale delle delibere ed è responsabile della custodia e del controllo degli archivi. Redige i verbali. Se necessario, gestisce il personale.

Art. 10 - Il tesoriere tiene tutti i registri relativi alle operazioni contabili. Provvede all'avvio e alla riscossione di sottoscrizioni, sovvenzioni e lasciti. Li deposita in una banca designata dal Comitato esecutivo. Provvede al pagamento delle spese secondo le direttive dei Copresidenti e tiene informato il Comitato esecutivo e l'Assemblea generale sulla situazione finanziaria dell'Unione. Almeno una volta all'anno, presenta i conti, fornisce un bilancio, controllato dai revisori dei conti, e propone i bilanci per ogni esercizio finanziario.

Art. 11 - L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa dei Copresidenti. I comitati specifici di cui all'art. 6 si riuniscono ogni volta che è necessario, su richiesta dei loro presidenti o su richiesta dei Copresidenti.

Art. 12 - Tutte le funzioni elettive all'interno dell'UIOE sono volontarie. Le spese sostenute nell'esercizio di tali funzioni sono rimborsate secondo le condizioni stabilite dal regolamento interno.

Art. 13 - L'Assemblea generale dell'UIOE ha il potere di :

- 1) Discutere e adottare o modificare, a maggioranza, lo Statuto e il Regolamento interno e qualsiasi testo relativo al funzionamento e alla disciplina dell'UIOE.
- 2) Ricevere, discutere, adottare, modificare o respingere qualsiasi richiesta o suggerimento avanzato dai sindacati nazionali membri dell'UIOE.
- 3) Accettare o rifiutare l'adesione alle Unioni nazionali.
- 4) adire i tribunali competenti per tutte le azioni e i ricorsi per fatti relativi agli interessi collettivi degli enologi e degli enotecnici o dei loro sindacati nazionali.
- 5) Stabilire i tassi di contribuzione e la loro frequenza, adottare e modificare i bilanci, controllare, approvare o respingere i conti e i bilanci.
- 6) emettere pareri e raccomandazioni sui programmi di studio in enologia e formulare risoluzioni su questioni e regolamenti relativi all'industria del vino.
- 7) Promuovere tutti gli studi e gli scambi scientifici e tecnici a livello internazionale.
- 8) Deliberare su tutte le questioni che ritiene di sua competenza.
- 9) Nominare i propri rappresentanti presso gli organismi e le commissioni internazionali.

PERDITA DELL'ISCRIZIONE ALL'UIOE DA PARTE DI UN'UNIONE NAZIONALE



Art. 14 - Un'Unione Nazionale può perdere la sua appartenenza all'Unione Internazionale degli Enologi:

- 1) Su sua richiesta, per dimissioni.
- 2) Per il mancato pagamento delle quote associative (un anno di arretrati).
- 3) Per mancato rispetto dello Statuto e del Regolamento interno;
- 4) Per mancato rispetto dello Statuto e del Regolamento interno;
- 5) Per esclusione pronunciata dall'Assemblea generale.

Se un'Unione nazionale si dimette o viene esclusa, non può chiedere un indennizzo o il rimborso delle iscrizioni.

LE RISORSE FINANZIARIE DELL'UIOE

Art. 15 - Le risorse finanziarie dell'UIOE sono costituite dalle quote dei suoi membri, versate dalle Unioni Nazionali, eventualmente da sussidi e lasciti, dai prodotti finanziari e dai redditi degli investimenti o delle attività civili ad essa autorizzati. Le Unioni nazionali versano, alle scadenze previste dal Regolamento interno, l'importo delle quote decise dall'Assemblea generale in proporzione al numero di membri nei loro Paesi.

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio finanziario, il Tesoriere redige il bilancio che, dopo l'approvazione dei revisori, deve essere approvato dall'Assemblea generale dell'UIOE.

SCIoglimento

Art. 16 - Lo scioglimento può essere pronunciato con una decisione dell'Assemblea Generale presa all'unanimità dai capi delegazione presenti e aventi diritto di voto, o in esecuzione di una sentenza. Un liquidatore sarà nominato per chiudere i beni appartenenti all'UIOE, saldare i debiti e lasciare il resto in eredità a un'istituzione senza scopo di lucro designata dall'autorità che ha pronunciato lo scioglimento.



REGOLAMENTO INTERNO DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DEGLI ENOLOGI E DEGLI ENOTECNICI

Art 1.1 - Il presente Regolamento Interno è stato redatto in conformità allo Statuto dell'Unione Internazionale degli Enologi al fine di codificare e specificare le regole di funzionamento dell'Unione Internazionale degli Enologi e degli Enotecnici;

Art 1.2 - È approvato e, se necessario, modificato dall'Assemblea generale dell'UIOE.

Art. 1.3 - Le sue disposizioni sono necessariamente compatibili con quelle dello Statuto. In caso di errore o contraddizione, prevalgono le disposizioni dello Statuto.

Art. 2 - I Copresidenti dell'UIOE hanno la facoltà di informare le Unioni Nazionali di qualsiasi fatto che possa danneggiare la reputazione degli enologi e degli enotecnici in generale e di invitare tali Unioni a prendere provvedimenti per porre rimedio alla situazione.

Art. 3 – Non disponendo l'UIOE di un indirizzo permanente, l'indirizzo della sede legale, gentilmente autorizzato dal sindacato, Union des Œnologues de France, è a Parigi (75013) – 21-23, rue de Croulebarbe e viene fornito solo per soddisfare un requisito legale. La corrispondenza va quindi indirizzata al Segretario generale o a un copresidente designato a tale scopo, a seconda dei casi.

Art. 4 - L'Unione Internazionale degli Enologi e degli Enotecnici è composta da tutte le Unioni Nazionali legalmente costituite;

Art 4.1- L'UIOE divide il numero di membri di ogni associazione nazionale come segue;

Gruppo 1: enologi con livello ISCED UNESCO 6 e 7

Gruppo 2.a: enotecnici con livello ISCED UNESCO superiore o uguale a 4

Gruppo 2.b: Enotecnici con livello ISCED UNESCO inferiore a 4 e superiore a 2

Art. 4.2. L'UIOE conta i membri di un'associazione nazionale secondo la seguente scala:

Gruppo 1:	Coefficiente moltiplicatore	X 1
-----------	-----------------------------	-----



Gruppo 2.a: Coefficiente moltiplicatore X 0.9

Gruppo 2.b: Coefficiente moltiplicatore X 0.8

Art 4.3. -. Il numero di delegati è stabilito in base alla seguente scala:

- Da 0 a 400 membri dell'Union Nationale: 1 delegato e un delegato supplente
- Da 401 a 1200 membri dell'Union Nationale: 2 delegati e un delegato supplente
- Oltre 1.200 membri dell'Union Nationale: 3 delegati e un delegato supplente

Al momento della nomina della propria delegazione, il membro specifica il livello di formazione enologica di ciascun delegato in applicazione del CITE, al fine di garantire che i delegati siano idonei ai posti da ricoprire nel Comitato esecutivo.

Se il membro ha almeno due delegati, nomina un capo delegazione tra di loro.

Art. 4.4 - I delegati partecipano all'Assemblea generale dell'UIOE; almeno il 50% dei delegati deve essere presente o rappresentato. Hanno diritto di voto solo i membri la cui adesione definitiva è stata decisa dall'Assemblea generale.

Un delegato può essere rappresentato all'Assemblea generale dell'UIOE. Il mandato di rappresentanza è valido per una sola Assemblea generale. Un delegato può detenere un massimo di 2 mandati di rappresentanza. Un copresidente può detenere un massimo di 4 mandati di rappresentanza.

A pena di nullità, il mandato di rappresentanza (o la delega) deve essere inviato dal Presidente dell'associazione membro il cui delegato è inadempiente al Segretario dell'UIOE.

Il voto viene espresso, indipendentemente dal numero di delegati, attraverso i capi delegazione di ciascun membro, che sono gli unici ad avere diritto di voto, secondo il seguente metodo, a seconda del numero di membri che compongono l'associazione o l'unione nazionale

- Da 0 a 1000 membri: 1 voto ogni 100 membri.

- Oltre 1.000 soci: 1 voto ogni 300 soci.

Nel caso di associazioni affiliate composte da gruppi corrispondenti ai diversi gruppi ISCED dell'UNESCO, il numero di voti all'Assemblea Generale di ogni associazione affiliata viene moltiplicato secondo i seguenti criteri:



Gruppo 1 : Coefficiente moltiplicatore X 1

Gruppo 2.a: Coefficiente moltiplicatore X 0.9

Gruppo 2.b: Coefficiente moltiplicatore X 0.8

Art. 4.5 - In applicazione dell'art. 4.3 del presente Regolamento interno, ogni Unione Nazionale nomina i propri delegati e 1 sostituto per 3 anni. Ogni Unione Nazionale può sostituire uno o più dei suoi delegati durante il mandato triennale, a condizione che la sostituzione avvenga almeno un mese prima dell'Assemblea Generale. Tali sostituzioni devono essere inviate al più presto al Segretario generale dell'UIOE.

Art. 4.6 - Qualora l'ordine del giorno preveda la trattazione di argomenti specifici o particolari, il delegato o il suo supplente può farsi assistere da un esperto, il cui nominativo sarà comunicato al Segretario generale almeno una settimana prima dell'Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 6.2 a dello Statuto, l'Assemblea generale ha la facoltà di istituire i comitati che ritiene opportuni, in termini di numero e di argomento, senza limitazioni, e di invitare professionisti o esperti di riconosciuto prestigio, impegnati nell'istituzione e dotati del massimo rigore e della massima fiducia nella professione. Questi comitati emettono pareri consultivi.

Art. 4.7 - Alla fine dell'esercizio finanziario, entro il 31 gennaio dell'anno n+1, le Unioni nazionali sono tenute a inviare il numero dei propri iscritti, specificando il numero per ogni gruppo e sottogruppo.

Su richiesta specifica del Comex, l'associazione nazionale deve fornire al Segretario generale dell'UIOE un elenco o una lista aggiornata dei suoi membri. Tale elenco deve indicare, accanto al nome di ciascun membro, la sua specializzazione professionale nel campo dell'enologia, il suo livello ISCED UNESCO e se ricopre una posizione dirigenziale o di rappresentanza all'interno dell'associazione.

Art. 4.8 - L'invito all'Assemblea Generale UIOE deve essere inviato dal Segretario Generale, via e-mail, a tutti i delegati designati almeno trenta giorni prima della data della riunione.

Art. 4.9 - L'Assemblea generale dell'UIOE è autorizzata a deliberare quando è presente o rappresentato almeno il 50% + 1 dei delegati.

Art. 4.10 - I Copresidenti, i Vicepresidenti, il Segretario generale, il Tesoriere e i due Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea generale con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei



voti presenti o rappresentati al primo turno e poi a maggioranza semplice al secondo turno.

Art. 4.11 - Le altre decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti.

Art. 4.12 - Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, l'Assemblea generale stabilisce le quote associative dovute dai soci. Le quote associative devono essere versate entro il 31 marzo dell'anno in corso.

Le Unioni nazionali che non sono in regola con le iscrizioni alla data dell'Assemblea generale non sono autorizzate a partecipare al voto.

Il mancato pagamento di abbonamenti scaduti da oltre 12 mesi, nonostante un sollecito scritto entro due settimane, comporterà la cancellazione automatica dell'Associazione nazionale interessata, senza che ciò pregiudichi il diritto dell'UIE di perseguire il pagamento con ogni mezzo legale.

Art. 4.13 - Le votazioni dell'Assemblea generale avvengono per alzata di mano. Tuttavia, su iniziativa dei Copresidenti o su richiesta della metà dei delegati presenti o rappresentati, le votazioni possono essere effettuate a scrutinio segreto.

Art. 4.14 - Le Assemblee si tengono di persona all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione. Ad eccezione dell'Assemblea generale elettiva, le altre Assemblee generali possono svolgersi anche in videoconferenza, alle condizioni tecniche specificate nell'avviso di convocazione.

Articolo 5. - Se uno dei delegati cessa di appartenere all'Unione nazionale che rappresenta, cessa automaticamente di far parte dell'Assemblea generale.

Art. 6.1 - Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Comitato esecutivo nell'esercizio delle loro rispettive funzioni sono a carico dell'UIOE, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, dietro presentazione di documenti giustificativi.

Art. 6.2 - Lo stesso vale per le spese sostenute dai singoli delegati in caso di espresso incarico scritto affidato loro dai Copresidenti.

Art. 6.3 - Le spese di viaggio e di soggiorno degli altri delegati che partecipano alle riunioni, alle Assemblee generali, ecc. restano a carico delle corrispondenti Unioni nazionali, tranne nei casi in cui l'Unione nazionale organizzatrice si fa carico di una parte o della totalità delle spese in questione.



Art. 6.4 - L'Assemblea generale ha la facoltà di nominare Presidenti onorari per i servizi resi.

Possono essere chiamati dall'UIOE per incarichi specifici e saranno invitati alle assemblee generali senza diritto di voto.

Art. 7.1 - L'adesione all'UIOE comporta l'impegno a rispettare le norme statutarie e regolamentari e, in particolare, a pagare puntualmente i contributi e gli oneri. I copresidenti sono autorizzati, su semplice consiglio del tesoriere e dei revisori dei conti, a esigere il pagamento di tali contributi con ogni mezzo legale.

Art. 7.2 - Le donazioni e i lasciti sono accettati solo su decisione dell'Assemblea generale, previa consultazione del Comitato esecutivo.

Art. 7.3 - I fondi disponibili sono utilizzati e investiti secondo le proposte del Comitato esecutivo, approvate dall'Assemblea generale.

Art. 7.4 Per garantire la trasparenza della gestione, almeno ogni tre anni, e in occasione del rinnovo dei mandati dei membri del Comitato esecutivo, deve essere redatta una relazione sullo stato finanziario dell'UIE da parte di un revisore ufficiale.

Art. 8.1 - In caso di scioglimento amichevole dell'UIOE, la liquidazione rimane sotto il controllo dei Copresidenti fino al termine della missione del liquidatore che riferisce a tutti i membri dell'Assemblea Generale.

Art. 8.2. - L'organizzazione senza scopo di lucro che beneficia dell'assegnazione del patrimonio rimanente al termine della liquidazione deve essere un ente orientato alla formazione di enologi ed enotecnici o al progresso del settore vitivinicolo internazionale. La scelta di questo ente viene decisa dall'Assemblea generale dell'UIOE all'unanimità. In caso di mancata unanimità, il saldo sarà trasferito sotto forma di lascito all'OIV.

Approvato dall'Assemblea generale del 19 ottobre 2024